SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Università del Salento

CIRCOLARI

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Agenzia italiana del farmaco:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2007.

Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri, Enti pubblici non economici ed Agenzie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», che conferma, per le Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici non economici, Agenzie ed enti di ricerca, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97 della citata legge n. 311/2004;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 104, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, nel modificare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Viste le richieste di autorizzazione a bandire trasmesse dalle Amministrazioni ai sensi del citato art. 1, comma 104, della legge n. 311/2004;

Viste le note n. 263778 del 17 luglio 2006, n. 0351820 e n. 0351822 del 27 settembre 2006 con le quali il Ministero degli affari esteri ha chiesto l'autorizzazione a bandire, rispettivamente, concorsi per venticinque posti di segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica, per venticinque posti di funzionario amministrativo, consolare e sociale, posizione economica C2 e per venti posti di funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, posizione economica C1;

Vista la nota n. 0076585 del 6 ottobre 2006, con la quale l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha chiesto l'autorizzazione a bandire un corso-concorso per trecento segretari comunali ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;

Considerato che, con riferimento alla suddetta richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, all'atto dell'effettiva assunzione dei segretari comunali e provinciali gli oneri saranno posti a carico dell'ente territoriale con cui verrà ad instaurarsi il rapporto di servizio, nei limiti di spesa previsti dalle disposizioni finanziarie vigenti per gli enti locali;

Vista la nota n. 3.579 dei 15 maggio 2006, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, ha chiesto l'autorizzazione a bandire concorsi per la copertura di milleventuno posti nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali trasmessa dall'Istituto nazionale previdenza sociale che riguardano particolari professionalità quali avvocati, medici e ispettori;

Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», che, nel modificare l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che le amministrazioni, nell'individuazione delle dotazioni organiche, non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Visto l'art. 4 del ripetuto decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80, il quale prevede che l'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità;

Vista la nota n. 684 del 24 ottobre 2006 con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria, ha chiesto l'autorizzazione ad avvalersi, a tempo determinato, di cinquecentocinquantotto operatori giudiziari, posizione economica B1, al fine di far fronte alle particolari situazioni di necessità in cui versa l'amministrazione giudiziaria in conseguenza delle significative riforme normative e organizzative attuate negli ultimi anni;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare un numero di procedure di reclutamento in favore delle amministrazioni di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compatibilmente con i limiti assunzionali previsti, a decorrere dall'anno 2008, dal citato art. 1, comma 103 della legge n. 311/2004;

Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti un numero di posti sulla base delle richieste strettamente indispensabili subordinatamente alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché dell'espletamento delle procedure di mobilità volontaria, anche con riferimento all'acquisizione di dipendenti provenienti dalla trasformazione di amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione di eccedenza o disponibilità, a cui successivamente dovrà seguire la comunicazione di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001;

Considerato che le amministrazioni dello Stato devono procedere, ai sensi dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, al riordino dei rispettivi assetti organizzativi e delle dotazioni organiche, tenuto conto che la medesima disposizione legislativa ha previsto un'espressa delega in favore del Governo rivolta ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 233/2006, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto, altresì, di autorizzare l'avvio di procedure di reclutamento per un numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti, relativamente al triennio 2007/2009, dalla normativa finanziaria, tenuto conto della scarsità delle risorse finanziarie disponibili ai fini della relativa autorizzazione ad assumere previste dalla normativa vigente;

Ritenuto di autorizzare il Ministero degli affari esteri ad avviare procedure concorsuali per venticinque posti di segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica, per venticinque posti di funzionario amministrativo, consolare e sociale, posizione economica C2 e per venti posti di funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, posizione economica C1;

Ritenuto, altresì, di autorizzare l'Agenzia autonoma dell'albo dei segretari comunali e provinciali ad avviare procedure concorsuali al fine di assicurare la presenza di segretari comunali e provinciali in tutti gli enti locali che si trovano ad operare in condizioni di estrema difficoltà, anche in considerazione che il numero dei segretari comunali in posizioni di disponibilità si è notevolmente ridotto;

Ritenuto di autorizzare l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad avviare procedure concorsuali concernenti il reclutamento di medici, avvocati ed ispettori al fine di fronteggiare il preoccupante contenzioso in atto presso l'Istituto, nonché fronteggiare la lotta all'evasione ed all'elusione contributiva;

Ritenuto di autorizzare il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, ad avviare le citate procedure di reclutamento per la copertura di milleventuno posti nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenuto conto dell'urgente necessità di provvedere alla copertura di qualifiche operative di specifica e diretta attinenza con lo svolgimento delle attività del Corpo dei Vigili del fuoco in materia di soccorso tecnico urgente e prevenzione incendi;

Ritenuto, infine, di autorizzare, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria, ad avviare procedure selettive a tempo determinato per cinquecentocinquantotto operatori giudiziari, posizione economica B1, al fine di far fronte alle particolari situazioni di necessità in cui versa l'amministrazione giudiziaria in conseguenza delle significative riforme normative e organizzative attuate negli ultimi anni;

Vista la nota n. 48836 del 9 novembre 2006 del Ministro della funzione pubblica con la quale si chiede il parere del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle richieste di autorizzazione a bandire delle predette ulteriori amministrazioni;

Acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le suindicate richieste di autorizzazione a bandire con nota n. 26850 del 19 dicembre 2006;

Visti gli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato;

Ritenuto, pertanto, che le predette amministrazioni possano, ai sensi dell'art. 1, comma 104, del decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 311, essere autorizzate ad avviare le citate procedure di reclutamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais»;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti, in particolare in materia di organici, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare, nel triennio 2007/2009, procedure di reclutamento per complessivi seimilaquattrocentottantacinque posti così come suddivisi tra le amministrazioni di cui alla citata tabella.

2. Nell'ambito del contingente di posti di cui alla ripetuta tabella, il Ministero dei beni culturali, il Ministero dell'interno e l'INAIL sono, altresì, autorizzati ad avviare procedure selettive interne relative a progressioni verticali di passaggio da un'area professionale all'altra, rispettivamente, per un totale di millecentosessanta, seicentodieci e settecentotrentotto unità di personale per l'accesso ai profili professionali delle posizioni economiche C1 e B1.

3. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma 1 restano, comunque, subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'art. 11 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80, nonché degli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato, nonché alla trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubblica amministrazione, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, della copia dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono, altresì, essere avviate tenendo conto dell'effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di concorso.

5. Le medesime Amministrazioni sono, altresì, tenute a trasmettere il provvedimento di nomina delle relative commissioni di concorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad avviare procedure concorsuali per complessivi venticinque posti di segretari di legazione in prova nella carriera diplomatica, venticinque posti di funzionario amministrativo, consolare e sociale (posizione C2) e venti posti di funzionario aggiunto tecnico-informatico (posiz. C1).

2. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è autorizzata ad avviare procedure concorsuali per trecento posti di segretario comunale e provinciale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, è autorizzato ad avviare procedure concorsuali per la copertura di milleventuno posti nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Art. 3.

Il Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria, è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato per cinquecentocinquantotto operatori giudiziari, posizione economica B1, al fine di far fronte alle particolari situazioni di necessità in cui versa l'amministrazione giudiziaria in conseguenza delle significative riforme normative e organizzative attuate negli ultimi anni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2007

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 21

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici

AMMINISTRAZIONI	Profilo Professionale	Categoria	Posti
MINISTERI			
Beni e Attività Culturali	Dirigente Archivista di Stato	Dir.	7
	Dirigente Architetto	Dir.	15
	Dirigente Archeologo	Dir.	11
	Dirigente Amm.vo	Dir.	8
	Passaggi area B3>C1		345
	Passaggi area B2>C1		69
	Passaggi area B1>C1		46
	Passaggi area A1>B1		700
TOTALE			*1201*
Economia e Finanze (Monopoli di Stato)	Collaboratori amm.vi	C1	20
	Collaboratori amm.vi	C2	6
TOTALE			*26*
Giustizia (DAP)	collaboratore amm.vo	C1	2
	assistente amministrativo	B3	2
TOTALE			*4*
Interno	collaboratore amm.vo	C1	80
	Ass. informatico	B3	130
	Ass. Amm. Contabile	B3	115
	Dirigenti 2° fascia		35
	Passaggio area C1		520
	Passaggio area B1		90
TOTALE			*970*
Giustizia (Dipartimento della giustizia minorile)	Educatore	C1	80
	Psicologo	C1	21
	Esperti linguistici		3
TOTALE			*104*

Giustizia (Organizzazione Giudiziaria)	Dirigenti		*40*
Ministero affari esteri	Segretari di legazione		*25*
	Funzionario tecnico aggiunto	C1	*20*
	Funzionario amm.vo consolare e sociale	C2	*25*
TOTALE			*70*

Politiche agricole - Dip.to politiche di Sviluppo	Assistenti Amm.vi	B3	*7*
	Assistenti tecnici	B3	*10*
	Operatori amm.vi	B2	*5*
	Operatori tecnici	B2	*10*
TOTALE			*32*

Politiche agricole - Repressione frodi	Ass. Tecnico Agrario	B3	*30*
	Direttire Chimico	C2	*4*
	Coll. Amministrativo	C1	*7*
TOTALE			*41*

Economia e finanze	Dirigente - Rag.Prov.di Bolzano		*1*
Corte dei conti	Impiegati	B	10
	Dir II fascia (Comm. Gov.Bolzano)		1
	Referendari		30
TOTALE			*41*
SALUTE	Dirigente veterinario	II^ fascia	3
	Dirigente medico	II^ fascia	1
	Dir. settore giur.econ e con	II^ fascia	2
	Ass.sett.prev.vig.controllo s	B3	10
	Ass.sett.amm. econ.finan.org.co	B3	14
TOTALE			*30*

Corpo nazionale VV.F	Vigili del fuoco		814
	Vice ispettore		203
	Vice direttore medico		4
TOTALE			1021
Corpo forestale dello Stato	Allievi agenti gruppo sportivo forest.		50
Ministero Istruzione	Area C	C1	300
	Area B	B2	100
	Dirigenti tecnici		130
TOTALE			530
Ministero Università e Ricerca	Area C	C2	30
	Area C	C1	28
	Area B	B3	25
	Area B	B2	7
TOTALE			90
TOTALE MINISTERI			4251
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
ENAC	Dirigenti		10
	Tecnici/amministrativi/operativi (diplomati)		8
	Tecnici/amministrativi/operativi (Laureati Giurisprudenza)		5
	Tecnici/amministrativi/operativi (Laureati Economia)		8
	Professionali laureati I q.f.		7
TOTALE			38
INPS	Medici II° liv		12
	Avvocati		12
	Dirigenti		40
	Funzionario	C3	146
	Ispettori di vigilanza	C1	300
	B1	B1	50
TOTALE			560

IPOST	Dirigenti	Dir.	3
Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE)	Dirigente	Dir.	3
	Funzionario amm.vo	C3	73
TOTALE			76
INAIL	Amministrativi	C1	507
	Passaggi area B>C1		738
TOTALE			1245
AGEA (agenzia erogazioni agricoltura)	Area C	C1	1
	Area C	C3	11
TOTALE			12
TOTALE ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			1934

Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali	corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari		300
TOTALE GENERALE			6485

07A01650

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 6 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Anita Bestler, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Trapani e provincia e Palermo e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Anita Bestler, cittadina tedesca, nata a Zusmarshausen l'8 febbraio 1962, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «gästeführer», ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito Trapani e provincia e Palermo e provincia della professione di guida turistica nelle lingue tedesco, inglese e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Anita Bestler risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Anita Bestler ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale eventuale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 settembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi dodici per ogni ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione dalla misura compensativa sono di competenza della Regione siciliana che ha indicato i contenuti del tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Anita Bestler, cittadina tedesca, nata a Zusmarshausen l'8 febbraio 1962, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Trapani e provincia e Palermo e provincia nelle lingue tedesco, inglese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di tirocinio di adattamento, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2007

Il capo Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Anita Bestler, nata a Zusmarshausen l'8 febbraio 1962 e residente a Palermo, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Trapani e provincia e Palermo e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue tedesco, inglese e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia. Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte;

conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché dei musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

caratteri naturali e storici del paesaggio rurale e urbano; conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

principali usi e costumi, rilevanti manifestazioni a carattere turistico, significative tradizioni culturali, gastronomiche ed artigianali;

conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e della rete di comunicazioni;

conoscenza della principale normativa nazionale e regionale in materia di turismo;

è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio, della durata di mesi dodici per ogni ambito territoriale, avviene sotto la responsabilità di due o più professionisti per ciascun ambito territoriale, iscritti rispettivamente nell'elenco provinciale di Palermo e nell'elenco provinciale di Trapani della «Sezione ad esaurimento» dell'albo regionale delle guide turistiche, che cureranno, anche alternativamente, l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei, comunicando alla Regione siciliana, Assessorato turismo comunicazioni e trasporti, la propria disponibilità ad assumere la responsabilità dei suddetti tirocini, nonché le proprie generalità, gli estremi di autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio di ciascun tirocinio, oggetto di valutazione finale da parte della Regione siciliana. A tale scopo i suddetti professionisti trasmetteranno alla Regione siciliana, Dipartimento turismo sport e spettacolo, servizio 11° Tur, via Notarbartolo, 9 - 90143 Palermo, una relazione conclusiva nella quale si illustreranno i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante e si esprimerà la valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica in ciascuno degli ambiti territoriali suddetti.

In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio sia effettuato con esito positivo, la Regione siciliana - Assessorato turismo comunicazioni e trasporti - su istanza dell'interessata, provvederà all'iscrizione della stessa all'albo regionale delle guide turistiche, «Sez. ad esaurimento», elenco provinciale di Palermo ed elenco provinciale di Trapani.

07A01642

DECRETO 6 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Angela Künkler, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Angela Künkler, cittadina tedesca, nata a Würzburg il 13 marzo 1946, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue tedesco, italiano, inglese e francese;

Considerato inoltre che la sig.ra Angela Künkler risulta aver maturato congrua esperienza professionale;

Visto che con la predetta istanza l'interessata ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale eventuale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 22 settembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa, di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di mesi otto;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti del tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Angela Künkler, cittadina tedesca, nata a Würzburg il 13 marzo 1946, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue tedesco, italiano, inglese e francese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento del tirocinio di adattamento, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2007

Il capo Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Angela Künkler, nata a Würzburg il 13 marzo 1946 e residente a Roma, di seguito detta «tirocinante», delle conoscenze delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio di Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue tedesco, italiano, inglese e francese, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di mesi otto trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato. Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

07A01643

DECRETO 6 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Jaroslava Hásová, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Jaroslava Hásová, cittadina ceca, nata a Valašské Meziříčí l'11 gennaio 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «Průvodce», ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue inglese, ceco e italiano;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Jaroslava Hásová ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale eventuale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 settembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi otto;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti del tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Jaroslava Hásová, cittadina ceca, nata a Valašské Meziříčí l'11 gennaio 1972, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue inglese, ceco e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2007

Il capo Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Jaroslava Hásová, nata a Valašské Meziříčí l'11 gennaio 1972 e residente a Roma, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese, ceco e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di mesi otto trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

07A01644

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 febbraio 2007.

Data fissata per la convocazione delle assemblee per la prima elezione dei componenti il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto l'art. 64, comma 1, del menzionato decreto legislativo;

Considerato che deve essere fissata la data per la prima elezione dei componenti i Consigli del nuovo ordine al più tardi per il 31 maggio 2007;

Considerato che l'art. 64, comma 2, dello stesso decreto legislativo, stabilisce che i presidenti dei Consigli degli ordini dei dottori commercialisti e i presidenti dei consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali, convocano l'assemblea dei rispettivi iscritti non meno di 45 giorni prima della data così fissata per le elezioni;

P.Q.M.

fissa la data per la convocazione delle assemblee per la prima elezione dei componenti il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al 31 maggio 2007.

Roma, 9 febbraio 2007

p. *Il Ministro:* SCOTTI

07A01734

DECRETO 13 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Rocha Rafaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Garcia Rocha Rafaela, nata a San Paolo (Brasile) il 17 aprile 1981, cittadina italo-brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogado», di cui è in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito», conseguito presso l'«Universidade Paulista» di San Paolo il 19 maggio 2005;

Considerato inoltre che è iscritta nell'«Ordem dos Advogados do Brasil» di San Paolo dal 16 settembre 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 21 novembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Garcia Rocha Rafaela, nata a San Paolo (Brasile) il 17 aprile 1981, cittadina italo-brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A01640

DECRETO 13 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Bueno Bruna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Bueno Bruna nata a San Paolo (Brasile) il 3 luglio 1964, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Advogada», conseguito in Brasile, l'accesso all'albo e l'esercizio della professionale in Italia di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'«Università degli Studi» di Teramo in data 18 ottobre 2001;

Considerato inoltre che è iscritta all'«Ordem dos Advogados do Brasil do Estrado do Rio de Janeiro» dal 19 aprile 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 26 ottobre 2006;

Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visti l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e gli articoli 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Pescara in data 2 maggio 2006, con scadenza il 2 maggio 2007 per motivi familiari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bueno Bruna nata a San Paolo (Brasile) il 3 luglio 1964, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dalla candidata tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta della candidata tra le nove materie sopra indicate oltre a deontologia e ordinamento forense. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

07A01645

DECRETO 13 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Polyakne Pap Eva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ragioniere e perito commerciale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Polyakne Pap Eva, nata a Ozd (Ungheria) il 10 aprile 1962, cittadina ungherese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Bizonyitvany», conseguito in Ungheria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ragioniere in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo di studio di «Szakkozepiskolai erettsegi bizonytvany» rilasciato dal «Ministero dell'Istruzione ungherese» e conseguito presso la scuola statale «Korgazdasagi Szakkozepiskola» di Ozd il 26 giugno 1985. È in possesso inoltre del titolo postsecondario di «Bizonyitvany», rilasciato in data 3 aprile 2001, da «Perfekt Rt spa» istituzione legalmente riconosciuta di livello postsecondario;

Considerato che in base all'ordinamento locale, l'allegato titolo «è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di "merlegkepes konyvelo" come risulta dalla normativa ungherese», come da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Budapest datata 28 agosto 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ragioniere, per cui appare necessario applicare misure compensative consistenti in una prova orale sulle seguenti materie: 1) diritto commerciale e tributario; 2) deontologia professionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Polyakne Pap Eva, nata a Ozd (Ungheria) il 18 febbraio 1976 cittadina ungherese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale, orale.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) diritto commerciale e tributario; 2) deontologia professionale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di una prova orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali.

07A01646

DECRETO 13 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Rojkowska Barbara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Rojkowska Barbara, nata a Pruchniku (Polonia) il 7 novembre 1970, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale polacco di «Psychologa» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom Psychologii», conseguito presso la «Uniwersytet Slaski w Katowicach Wydzial pedagogiki i Psychologii» in data 4 luglio 2002;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità polacca, nel caso della sig.ra Rojkowska Barbara risulta che la stessa è in possesso dei requisiti previsti dalle norme transitorie che, al momento dell'entrata in vigore della legge polacca di istituzione dell'ordine professionale degli psicologi, permettevano l'iscrizione all'albo. La sig.ra Rojkowska infatti era in possessoria sia del titolo accademico previsto che dei due anni di esperienza professionale come stabilito dall'art. 7 dell'8 giugno 2001;

Considerato che ha anche documentato esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 26 ottobre 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa - sez. A, per cui appare necessario applicare misure compensative consistenti nelle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) teoria e tecnica dei tests; 3) deontologia professionale, oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di un anno presso una struttura pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Rojkowska Barbara, nata a Pruchniku (Polonia) il 7 novembre 1970, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli psicologi - sez. A e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie orali: 1) psicologia dinamica; 2) teoria e tecnica dei tests; 3) deontologia professionale, oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di un anno presso una struttura pubblica.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A01647

DECRETO 13 febbraio 2007.

Riconoscimento, al sig. Issa Ali Rida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Issa Ali Rida, nato ad Alep (Siria) il 10 gennaio 1959, cittadino siriano, diretto ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Siria, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in ingegneria civile», conseguito presso l'«Università di Aleppo» in data 4 novembre 1986;

Considerato che l'istante è scritto all'«Ordine degli ingegneri civili» al n. 6668 dal 19 gennaio 1987;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 21 novembre 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma rilasciato in data 27 agosto 2004 con scadenza 27 agosto 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Al sig. Issa Ali Rida, nato ad Alep (Siria) il 10 gennaio 1959, cittadino siriano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01648

DECRETO 13 febbraio 2007.

Modifica del decreto 23 gennaio 2007, riguardante il riconoscimento, alla sig.ra Bencze Eva Zsuzsanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 23 gennaio 2007, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere chimico, conseguito in dalla sig.ra Bencze Eva Zsuzsanna, cittadina ungherese, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei chimici;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto, in premessa «il riconoscimento del proprio titolo professionale tedesco» al posto di «il riconoscimento del proprio titolo professionale ungherese», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Bencze Eva Zsuzsanna pervenuta in data 1° febbraio 2007;

Decreta:

Il decreto datato 23 gennaio 2007, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere chimico conseguito in Ungheria da Bencze Eva Zsuzsanna nata a Singeorgiul de Padure (Romania) il 7 aprile 1970, cittadina unghe-

rese, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei sez. A, è modificato come segue: la parola «tedesco» è sostituita dalla parola «ungherese».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 23 gennaio 2007.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01641

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni, relativi all'emissione del 31 gennaio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 7884 del 23 gennaio 2007, che ha disposto per il 31 gennaio 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 7884 del 23 gennaio 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2007;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 98,150.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 166.490.700,00 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 31 luglio 2007.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,270 ed a 97,670.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A01759

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Aia Mohamed Abou-ElMagd Eniw, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Aia Mohamed Abou-ElMagd Eniw cittadina egiziana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor» conseguito nella Repubblica araba d'Egitto, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 19 settembre 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data l4 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Aia Mohamed Abou-ElMagd Eniw è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor», rilasciato in data 30 luglio 2000 dall'Università di Tanta (Egitto) alla sig.ra Aia Mohamed Abou-ElMagd Eniw cittadina egiziana nata a El Menoufia (Egitto) il 22 ottobre 1977 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Aia Mohamed Abou-ElMagd Eniw è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01525

DECRETO 25 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Puchoc De La Cruz Carmen Maritza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Puchoc De La Cruz Carmen Maritza cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Quimico farmaceutico Y bioquimico» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 19 settembre 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Puchoc De La Cruz Carmen Maritza è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Quimico Farmaceutico Y Bioquimico», rilasciato in data 9 febbraio 2006 dalla «Universidad Inca Garcilaso de la Vega» di Lima (Perù) alla sig.ra Puchoc De La Cruz Carmen Maritza cittadina peruviana, nata a Junìn (Perù) il 15 marzo 1975 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Puchoc De La Cruz Carmen Maritza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01526

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 febbraio 2007.

Nomina del collegio commissariale della «S.r.l. Matisse», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 20 settembre 2005 con il quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «Selfin S.p.a.» (procedura madre);

Visti i propri decreti in data 28 settembre 2005 e 15 dicembre 2005 con i quali sono stati rispettivamente nominati il collegio commissariale, nelle persone dei signori prof. Eduardo Ieno, avv. Arturo Umberto Meo ed avv. Renato Nigro, ed il comitato di sorveglianza della predetta procedura;

Visto il decreto in data 2-7 marzo 2006 con cui il tribunale di Milano ha esteso la procedura di amministrazione straordinaria alla «Met Fin S.a.s.» di Enrico Morini & C., società a capo del gruppo Met che controlla il 100% della predetta «Selfin S.p.a.», e, per l'effetto, al socio accomandatario sig. Enrico Morini, nato a Chignolo Po il 26 ottobre 1946;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 2006 con il quale il dott. Giorgio Zanetti è stato nominato commissario straordinario della predetta procedura in sostituzione del prof. Eduardo Ieno;

Visto il decreto in data 25-26 gennaio 2007 con il quale il tribunale di Milano ha ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria la «Matisse S.r.l.», controllata al 99% dal predetto sig. Morini;

Considerato che l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla preposizione alla procedura aperta in capo alla «Matisse S.r.l.» degli stessi organi già nominati per la procedura madre;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla «Matisse S.r.l.» i commissari straordinari già nominati per la procedura madre con propri decreti in data 28 settembre 2005 e 19 settembre 2006:

avv. Arturo Umberto Meo, nato a Nola (Napoli) il 22 gennaio 1960;

avv. Renato Nigro, nato a Napoli il 24 novembre 1940;

dott. Giorgio Zanetti, nato a Saregno (Milano) il 7 aprile 1961,

ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 15 dicembre 2005 per la «S.p.a. Selfin».

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01690

DECRETO 13 febbraio 2007.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. Tecno A.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 30 gennaio 2007 con il quale il tribunale di Pinerolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della «Tecno A. S.r.l.», con sede in Scalenghe;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria (ora sviluppo economico) nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissario straordinario al dott. Alfio Lamanna già nominato commissario giudiziale della «Tecno A. S.r.l.»;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «Tecno A. S.r.l.» è nominato commissario straordinario il dott. Alfio Lamanna nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, piazza Dante n. 8/11.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Pinerolo;

alla camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Scalenghe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01705

DECRETO 13 febbraio 2007.

Nomina del collegio commissariale della «S.r.l. Finbano Palazzina», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 20 settembre 2005 con il quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «Selfin S.p.a.» (procedura madre);

Visti i propri decreti in data 28 settembre 2005 e 15 dicembre 2005 con i quali sono stati rispettivamente nominati il collegio commissariale, nelle persone dei signori prof. Eduardo Ieno, avv. Arturo Umberto Meo ed avv. Renato Nigro, ed il comitato di sorveglianza della predetta procedura;

Visto il decreto in data 2-7 marzo 2006 con cui il tribunale di Milano ha esteso la procedura di amministrazione straordinaria alla «Met Fin S.a.s.» di Enrico Morini & C., società a capo del gruppo Met che controlla il 100% della predetta «Selfin S.p.a.», e, per l'effetto, al socio accomandatario sig. Enrico Morini, nato a Chignolo Po il 26 ottobre 1946;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 2006 con il quale il dott. Giorgio Zanetti è stato nominato commissario straordinario della predetta procedura in sostituzione del prof. Eduardo Ieno;

Visto il decreto in data 25-26 gennaio 2007 con il quale il tribunale di Milano ha ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria la «Finbano Palazzina S.r.l.», controllata al 100% dal predetto sig. Morini;

Considerato che l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla preposizione alla procedura aperta in capo alla «Finbano Palazzina S.r.l.» degli stessi organi già nominati per la procedura madre;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla «Finbano Palazzina S.r.l.» i commissari straordinari già nominati per la procedura madre con propri decreti in data 28 settembre 2005 e 19 settembre 2006:

avv. Arturo Umberto Meo, nato a Nola (Napoli) il 22 gennaio 1960;

avv. Renato Nigro, nato a Napoli il 24 novembre 1940;

dott. Giorgio Zanetti, nato a Saregno (Milano) il 7 aprile 1961,

ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 15 dicembre 2005 per la «S.p.a. Selfin».

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01709

DECRETO 19 febbraio 2007.

Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali è stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, il quale dispone che per talune tipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette, tra le quali gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, l'autorità competente verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

Visto l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggette alle disposizioni di cui al titolo I della parte terza dello stesso decreto legislativo;

Considerato che i primi risultati dell'attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno evidenziato una notevole complessità gestionale del meccanismo nonché un eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti installati a terra;

Considerato che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;

Considerato che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, non ricadenti in aree naturali protette non sono assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale in ragione dei predetti criteri di integrazione;

Ritenuto di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo un sistema di accesso agli incentivi semplificato, stabile e duraturo;

Ritenuto opportuno chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;

Ritenuto di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo del territorio, privilegiando l'incentivazione di impianti fotovol-

taici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia conto anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza, nonché di alcune applicazioni specifiche;

Ritenuto che il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in abbinamento all'uso efficiente dell'energia, in particolare con modalità organicamente raccordate con le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 15 febbraio 2007;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

b1) impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera *d)*;

d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1;

e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;

f) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;

g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

g1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;

g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;

g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;

h) soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;

i) soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., già Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

j) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera *k)*;

k) produzione aggiuntiva di un impianto è l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera *e)*, rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera *l)*; per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto,

ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;

l) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera *e)*, negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

m) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;

n) piccola rete isolata è una rete elettrica così come definita dall'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni;

r) servizio di scambio sul posto è il servizio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.

2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 3.

Requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti

1. Possono beneficiare delle tariffe di cui all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Art. 4.

Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti

1. Nei limiti stabiliti all'art. 13, l'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 è consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i requisiti di cui ai successivi commi e sempreché i medesimi impianti non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW.

3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al premio di cui all'art. 7.

4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b1)*, *b2)* e *b3)*.

6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente decreto anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, sempreché realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreché tali impianti non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione alla potenza nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall'art. 6, relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007.

8. Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante deve essere inoltrata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti. La richiesta è corredata della documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 4, con le seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:

a) il testo del punto *c)* è sostituito dal seguente: «conformità dell'impianto alle disposizioni dell'art. 4 del decreto interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto interministeriale 6 febbraio 2006»;

b) il testo del punto *g)* è sostituito dal seguente:

«*g1)* di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto interministeriale 28 luglio 2005, art. 10, commi da 2 a 5, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui all'art. 6;

g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione, il cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffe incentivanti riconosciute».

9. Con successivo decreto sono determinati i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate.

Art. 5.

Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti

1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e definendo le modalità con le quali tali condizioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quanto applicabili, le norme vigenti.

3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto all'art. 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.

6. Le modalità di erogazione della tariffa di cui all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7 sono fissate nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1.

7. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b2)* e *b3)*, nonché, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette.

9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.

10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore, anche relative al premio di cui all'art. 7.

Art. 6.

Tariffe incentivanti e periodo di diritto

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto ed entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b1)*, *b2)* e *b3)*, assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico). La tariffa individuata sulla base della medesima tabella è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni.

		1	2	3
	Potenza nominale dell'impianto P (kW)	Impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b1)*	Impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b2)*	Impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b3)*
A)	$1 \leq P \leq 3$	0,40	0,44	0,49
B)	$3 < P \leq 20$	0,38	0,42	0,46
C)	$P > 20$	0,36	0,40	0,44

2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e

alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante di cui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il periodo di venti anni. Il valore della tariffa è costante in moneta corrente nel predetto periodo di venti anni.

3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare con cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli articoli 14 e 15. In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010.

4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi:

a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalità che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni;

b) per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;

c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b3)*, in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.

5. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4 non è cumulabile con gli incrementi delle altre lettere dello stesso comma 4.

6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

Art. 7.

Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia

1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del presente decreto, operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi commi.

2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unità immobiliare, di cui al decreto legislativo citato al comma 1, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice come individuato nella certificazione energetica. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, l'attestato di certificazione energetica è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica di cui al medesimo decreto legislativo.

3. L'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostrati mediante produzione di nuova certificazione energetica dell'edificio o unità immobiliare, con le stesse modalità di cui al comma 2.

4. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore le certificazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, chiedendo il riconoscimento del premio.

5. Il premio è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda di cui al comma 4, e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, di cui all'art. 6, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata come previsto al comma 3, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l'intero periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.

6. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, fermo restando il limite massimo del 30% di cui al comma 5.

7. La cessione congiunta dell'edificio o unità immobiliare e dell'impianto fotovoltaico che ha diritto al premio di cui al presente articolo comporta la contestuale cessione del diritto alla tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di diritto.

8. Il premio di cui al comma 1 compete altresì, nella misura del 30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato *C*, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui all'art. 6.

2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.

Art. 9.

Condizioni per la cumulabilità di incentivi

1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.

2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono cumulabili con:

a) i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.

4. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.

6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art. 7 e i benefici di cui all'art. 8, sono finalizzate a garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti fotovoltaici.

Art. 10.

Modalità per l'erogazione dell'incentivazione

1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5 e 11.

2. Con propri provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

Art. 11.

Verifiche e controlli

1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false dichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decreto comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa tariffa incenti-

vante, nonché la decadenza dal diritto al premio di cui all'art. 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalità per il controllo, anche mediante verifiche sugli impianti, di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.

Art. 12.

Obiettivo di potenza nominale da installare

1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 3000 MW entro il 2016.

Art. 13.

Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti

1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 è stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il limite di potenza di 1200 MW di cui al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi è elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro i sei mesi successivi alla data di raggiungimento del limite di cui al comma 1, sono determinate le misure per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 12.

Art. 14.

Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attività eseguita e ai risultati conseguiti a seguito dell'attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e del presente decreto.

2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.

3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il rapporto di cui al comma 1 è reso pubblico.

4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell'art. 5, comma 4.

5. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 15, il soggetto attuatore e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. Il medesimo soggetto attuatore, attraverso uno specifico protocollo d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo al fine di facilitare, per gli istituti scolastici interessati, l'avvio delle procedure per la richiesta delle tariffe incentivanti secondo le modalità previste all'art. 5.

6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e delle relative modalità e condizioni di accesso, di cui al presente decreto, rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente al protocollo di intesa di cui al comma 5, e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.

Art. 15.

Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie

1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e nell'ambito del presente decreto, segnalando le esigenze di innovazione tecnologica. Un rapporto annuale in merito, comprendente anche l'analisi degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata e per tipologia degli impianti medesimi è trasmesso, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano

anche l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, anche sulla base delle attività di cui al comma 1 e all'art. 14, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di cui all'art. 13, commi 1 e 2.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 si continuano ad applicare esclusivamente agli impianti fotovoltaici che hanno già acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A tali fini, in entrambi i commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto interministeriale 6 febbraio 2006 le parole «per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi» sono così sostituite: «fino al 2006 incluso».

2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 devono far pervenire al soggetto attuatore le comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio entro novanta giorni dalle rispettive scadenze previste dall'art. 8 del decreto interministeriale 28 luglio 2005. Qualora le date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non siano già state comunicate, il predetto termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 non si dà luogo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie.

4. La potenza resa disponibile a seguito della decadenza del diritto alle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancata realizzazione degli impianti, è da considerarsi compresa nel limite di cui al precedente art. 13, comma 1.

5. I termini fissati per l'inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, su richiesta del soggetto responsabile al soggetto attuatore, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, non imputabile al soggetto responsabile.

6. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, comma 7, i soggetti che hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle medesime tariffe a causa dell'esaurimento della potenza limite annuale disponibile, non hanno alcuna priorità ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Tali soggetti, possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto nel rispetto delle relative disposizioni.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

ALLEGATO 1

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:

a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc,

dove:

— Pcc è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;

— Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;

— I è l'irraggiamento [W/m^2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;

— Istc, pari a 1000 W/m^2, è l'irraggiamento in condizioni di prova standard;

Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m^2.

b) Pca > 0,9 * Pcc

dove:

Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.

La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essere effettuata in condizioni di irraggiamento (I) sul piano dei moduli superiore a 600 W/m^2.

Qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli, misurata sulla faccia posteriore dei medesimi, superiore a 40 °C, è ammessa la correzione in temperatura della potenza stessa. In questo caso la condizione *a)* precedente diventa:

a') Pcc > (1 - Ptpv - 0,08) * Pnom * I/Istc

Ove Ptpv indica le perdite termiche del generatore fotovoltaico (desunte dai fogli di dati dei moduli), mentre tutte le altre perdite del generatore stesso (ottiche, resistive, caduta sui diodi, difetti di accoppiamento) sono tipicamente assunte pari all'8%.

Nota:

Le perdite termiche del generatore fotovoltaico Ptpv, nota la temperatura delle celle fotovoltaiche Tcel, possono essere determinate da:

Ptpv = (Tcel - 25) * γ/100

oppure, nota la temperatura ambiente Tamb da:

Ptpv = [Tamb - 25 + (NOCT - 20) * I / 800] * γ/100

dove:

γ Coefficiente di temperatura di potenza (parametro, fornito dal costruttore, per moduli in silicio cristallino è tipicamente pari a 0,4 ÷ 0,5%/°C);

NOCT Temperatura nominale di lavoro della cella (parametro, fornito dal costruttore, è tipicamente pari a 40 ÷ 50%/°C, ma può arrivare a 60 °C per moduli in retrocamera).

Tamb Temperatura ambiente; nel caso di impianti in cui una faccia del modulo sia esposta all'esterno e l'altra faccia sia esposta all'interno di un edificio (come accade nei lucernai a tetto), la temperatura da considerare sarà la media tra le due temperature.

Tcel è la temperatura delle celle di un modulo fotovoltaico; può essere misurata mediante un sensore termoresistivo (PT100) attaccato sul retro del modulo.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;

CEI EN 60904-1(CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;

CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;

CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;

CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;

CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;

CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;

CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;

CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A per fase);

CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;

CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT);

serie composta da:

CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);

CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;

CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD);

CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata

CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini;

serie composta da:

CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali;

CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio;

CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;

CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture;

CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;

CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;

CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati per la legge n. 46/1990;

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;

CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;

CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);

EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimento nazionale presso CEI;

CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);

CEI 64-8, parte 7, sezione 712: Sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione.

Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica (articolo 2, comma 1, lettera b3)), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.

Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.

ALLEGATO 2

TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PARZIALE INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA *B2*)

Tipologia specifica 1	Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra.
Tipologia specifica 2	Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.
Tipologia specifica 3	Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.

ALLEGATO 3

TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA *B3*)

Tipologia specifica 1	Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita
Tipologia specifica 2	Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
Tipologia specifica 3	Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni
Tipologia specifica 4	Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici
Tipologia specifica 5	Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici
Tipologia specifica 6	Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
Tipologia specifica 7	Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura
Tipologia specifica 8	Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse
Tipologia specifica 9	Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane
Tipologia specifica 10	Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa

ALLEGATO 4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE (ART. 5, COMMA 4)

DOCUMENTAZIONE FINALE DI ENTRATA IN ESERCIZIO
1. Documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale. La documentazione finale di progetto deve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera *d)* della sottostante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2. Scheda tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica, le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'allegato 1 al presente decreto.
3. Elenco dei moduli fotovoltaici indicante modello, marca e numero di matricola, e dei convertitori della corrente continua in corrente alternata, con indicazione di modello marca e numero di matricola.
4. Certificato di collaudo dell'impianto.
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata, firmata dal soggetto responsabile, con la quale si attesta: *a)* la natura del soggetto responsabile, con riferimento all'art. 3; *b)* la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale; *c)* la conformità dell'impianto e dei relativi componenti alle disposizioni dell'art. 4; *d)* la tipologia dell'impianto, in relazione a quelle definite all'art. 2, comma 1, lettere *b1)*, *b2)*, *b3)*, con riferimento, per le medesime lettere *b2)* e *b3)*, alle specifiche tipologie di cui agli allegati 2 e 3, nonché, qualora ne ricorra il caso, della specifica applicazione, con riferimento all'art. 6, comma 4; *e)* la data di entrata in esercizio dell'impianto in relazione alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*; *f)* se l'impianto opera o meno in regime di scambio sul posto; *g)* di non incorrere in condizioni che, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3 e 4, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.
6. Copia, ove ricorra il caso, della denuncia di apertura dell'officina elettrica.

07A01710

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 febbraio 2007.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione Jonassohn S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 23 aprile 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 2004, con il quale è stata approvata la stazione di revisione Jonassohn S.r.l., con sede in Genova, via Mura degli Angeli n. 5-7/R;

Vista l'istanza in data 30 marzo 2006 della succitata stazione di revisione, intesa ad ottenere il mantenimento dell'approvazione dell'amministrazione a seguito del cambio di sede;

Ritenuto necessario, inoltre, aggiornare la tipologia dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Genova con verbale in data 26 maggio 2006;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Jonassohn S.r.l., con sede in Genova, via Inferiore Rocca dei Corvi n. 10.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

sganci idrostatici;

cinture di salvataggio gonfiabili;

dispositivi di evacuazione marini.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di Genova.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 23 aprile 2004, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2007

Il comandante generale: DASSATTI

07A01616

DECRETO 15 febbraio 2007.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2007, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.).

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI COSE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2005;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;

Visto il documento CEMT/CM(2005)9/FINAL recante il «Manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale» del 24 novembre 2005;

Visto il documento CEMT/CS/TR(2006)13/REV1, del 4 dicembre 2006 contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2007 fra i vari paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che i coefficienti moltiplicatori ed i bonus per la conversione delle autorizzazioni dei contingenti di base di autorizzazioni per l'anno 2007 per i veicoli di categoria euro 2 ed euro 3 sono stati rimodulati;

Considerato che tale disposizione porta ad una riduzione delle autorizzazioni concesse agli stati membri per l'utilizzo di tali categorie di veicoli;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni Cemt per l'anno 2007 è stato fissato a 332 autorizzazioni così suddivise:

274 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 3»;

56 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»;

2 autorizzazioni di tipo «breve durata» (2×12=24) utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»;

Considerato che alcune autorizzazioni Cemt non sono valide per l'Austria e alcune non sono valide per la Grecia;

Considerato che le limitazioni territoriali sono così strutturate:

96 autorizzazioni del tipo utilizzabile con veicoli euro 3, sono valide per l'Austria;

20 autorizzazioni (a prescindere dal tipo) sono valide per la Grecia;

Considerato che le autorizzazioni del contingente italiano a disposizione per il 2007 sono diminuite rispetto a quelle del contingente 2006 di n. 47 unità, che 85 autorizzazioni del contingente 2006 non danno diritto al rinnovo alle imprese che ne erano titolari, per mancanza della prescritta domanda di rinnovo (39) o perché la prescritta domanda di rinnovo è stata presentata oltre il tassativo termine previsto (10), o perché scarsamente utilizzate ovvero non fornita, entro i termini previsti, la prova del buon utilizzo nel 2006 (36); restano pertanto disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 38 autorizzazioni (divenienti dalla differenza tra le 85 che hanno perso il diritto e le 47 della diminuzione del contingente), così ripartite a seconda delle rispettive limitazioni:

5 valide anche in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

13 valide anche in Austria, ma limitate Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

18 utilizzabili almeno con veicoli «euro tre» (non valide per Austria e Grecia);

2 utilizzabili almeno con veicoli «euro due» (non valide per Austria e Grecia);

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei «euro 2» o «euro 3» o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto:

che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, le autorizzazioni CEMT, «valide Austria» vengono attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria;

che le autorizzazioni per veicolo «euro 3» o meno inquinante vengono attribuite prima delle autorizzazioni «euro 2» (veicoli più verdi e sicuri);

Visto l'art. 2, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 72 domande presentate;

Decreta:

Art. 1.

È approvata le graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2007 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

Art. 2.

Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa fino ad esaurimento della disponibilità, le 38 autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o «euro 3» a seconda dell'autorizzazione da attribuire. Le autorizzazioni sono così ripartite:

5 valide anche in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;

13 valide anche in Austria, ma limitate Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;

18 limitate Austria e Grecia utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;

2 limitate Austria e Grecia utilizzabili almeno con veicoli «euro due».

Art. 3.

Le 18 autorizzazioni valide Austria sono assegnate secondo quanto stabilito al comma 1, dell'art. 4 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006.

Art. 4.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera *A)* alla lettera *D)* secondo i motivi dell'esclusione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il direttore: LOBINA

ELENCO 1

GRADUATORIA 2007 RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.D. 12 LUGLIO 2006

Pos.	DATI IMPRESA			Punteggio
	Nome	Sede	Albo	
1	SAMOGIN PIETRO UGO SRL	COLFOSCO DI SUSEGANA TV	TV2656860Y	1448,1
2	B.F.C. SPA	ONARA DI TOMBOLO PD	PD2453834V	522,5
3	CASALE RENATO SPA	CANALE CN	CN0504146C	398,7
4	CAL SAS DI PEGORIN MIRIAM SAS	SAN MARTINO DI LUPARI PD	PD2450948Y	398,2
5	FM INTERNATIONAL SRL	BERZO S. FERMO BG	BG1157048D	395,1
6	FRIGO LUCIANO	PORTOGRUARO VE	VE2251092C	364,6
7	GIANESINI ERMINIO SRL	GORIZIA	GO3150263W	362,8
8	MARCON ODINO	S.MARTINO DI LUPARI PD	PD2454172E	348,0
9	CUNJA R. EREDI SRL	MONRUPINO TS	TS3101443E	327,6
10	AGOSTINIS LUIGI E C. SNC	REANA DEL ROIALE UD	UD3251567J	286,7
11	CEM TIR ITALIANA SRL	GORIZIA	GO3151017Y	250,8
12	GOLO PIERGIORGIO	COLOGNOLA AI COLLI VR	VR2805959P	240,9
13	CIGNINI LUIGI	MAGNANO IN RIVIERA UD	UD3250440A	223,4
14	CAVALLIN L. E C. SNC	BADOERE DI MORGANO TV	TV2655175L	201,9
15	ALPETRANS SRL	MAROSTICA VI	VI2953326G	191,2
16	GIOVANNA TRASP. E SPED. SRL	CASALE SUL SILE TV	TV2655676S	189,2
17	BURELLO TRASPORTI SRL	TAVAGNACCO UD	UD3254490M	156,7
18	TRANSALPI DI BONTEMPI M. & C. SNC	CIMADOLMO TV	TV2653293R	145,6
19	COSSUTTA WALTER SNC	MONRUPINO TS	TS3101546D	142,2
20	STILLTRANS SRL	SACILE PN	PN3202543R	136,6
21	MASOTTI SRL	TAVAGNACCO UD	UD3252334R	131,1
22	CUTILLI AUT.TI SNC	PIANELLA PE	PE6400080G	121,4
23	MUTTI SPA	PODENZANO PC	PC4362889B	119,8
24	TUDOROIU FLORIAN	ALBARO VR	VR2808177J	119,4
25	EREDI RAMON SAS	TRIESTE	TS3101608U	112,9
26	DEPPIERI MARCO	SPINEA VE	VE2254876Q	110,9
27	NOLIROSS TRANS SERVICE SRL	VIGNOLA MO	MO4106695Z	110,1
28	GAE-TRA SPA	CASSINO FR	FR6104541Y	109,9
29	CERQUETTI SNC	CIVITANOVA MARCHE MC	MC5452997T	102,2
30	GIA-TRA SRL	GORIZIA	GO3150561R	84,4
31	VALSESIA TIR SRL	QUARONA VC	VC0752633M	72,8
32	META TRANS SNC	CIVITANOVA MARCHE MC	MC5452741R	71,8
33	MUNARI ROBERTO SRL	COMMESSAGGIO MN	MN1653903H	68,3
34	FERTRANS SRL	FIORENZUOLA D'ARDA PC	PC4353913T	59,4
35	TIBERTRANS SRL	MONTEMARCIANO AN	AN5302936D	57,2
36	SAVARIN CLAUDIO E C SAS	TRIESTE	TS3101584U	53,0
37	ROSSI SAURO	ACQUASPARTA TR	TR5751333B	46,8
38	SPINELLI TRASPORTI SRL	ASCOLI PICENO	AP5402723D	45,2
39	RITA SNC	MONOPOLI BA	BA7461187V	43,7
40	GAE-TRA LOGISTICS SPA	CASSINO FR	FR6104792U	40,0
41	ANTONELLO SRL	SAN MARTINO DI LUPARI PD	PD2455485S	35,2
42	SMET LOGISTICS SRL	SALERNO	SA7107624E	33,1
43	SMET SRL	SALERNO	SA7100624K	27,3
44	TIBERI MARIO	MONTEMARCIANO AN	AN5301295J	27,2
45	BENETTI ALFREDO	CAVALO DI FUMANE VR	VR2805064H	26,7
46	FLORIAN LEGNO SPA	RIESE PIO X TV	TV2653687L	23,1
47	MASENELLI SERGIO	PORTO MANTOVANO MN	MN1652004E	22,1
48	ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT SRL	SPILAMBERTO MO	MO4108799K	21,8
49	PIVA AURELIO	ANNONE VENETO VE	VE2250603C	17,4
50	GOKBORA TRASP.INTERN. SRL	TRIESTE	TS3102230M	16,9
51	DO.BA INTERNATIONAL SRL	MARGHERA VE	VE2255584A	15,2
52	MACELLARI TRASPORTI SAS	S.MARIA DEGLI ANGELI PG	PG5604737D	14,2
53	PASQUINELLI F.LLI SRL	ACQUASPARTA TR	TR5750887B	10,7
54	VALENTE LUIGI	ROMA	RM5807191R	10,0
55	INTROPPICO F.LLI SNC	TODI PG	PG5603796G	9,8
56	VERCESI SNC	POZZUOLO MARTESANA MI	MI0850292L	8,5

ELENCO 2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA CEMT – (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL D.D. 12/7/2006:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) ATRA SRL	MILANO	MI0850356T

B) PER AVER UTILIZZATO IN MANIERA INSUFFICIENTE L'AUTORIZZAZIONE CEMT 2006 AI SENSI DELL'ART. 5 LETTERA B), DEL D.D. 12/7/2006; ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 6, COMMA 2.

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) ADAMI SPA	ARBIZZANO VR	VR2804308S
2) BRUGIONI SRL	FIUMALBO MO	MO4105808A
3) CANIL F.LLI SPA	BESSICA DI LORIA TV	TV2652788Y
4) CECCONI SPA	AREZZO	AR4752567E
5) EAST LINE SRL UNIPERS.	PONTE DELLA PRIULA TV	TV2653352T
6) EREDI DI LUCA GINO SNC	CIMADOLMO TV	TV2653470W
7) FABRIS SNC	TOMBOLO PD	PD2455240X
8) IL PARMENSE SNC	PARMA	PR4250312L
9) MACELLARI SRL	S.MARIA ANGELI PG	PG5606413T
10) RUTILLI ADOLFO SRL	CASTELLUCCHIO MN	MN1652759W
11) SADI SNC	PONTE DI LEGNO BS	BS1300677V

C) PER NON AVERE IN DISPONIBILITA' VEICOLI DELLA CATEGORIA "EURO 2" O SUPERIORE, AI SENSI DELL'ART. 5 LETTERA A), DEL D.D. 12/7/2006:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) BURELLO ANGELO	ATTIMIS UD	UD3250765B
2) MACELLARI ROSSANO	S.MARIA ANGELI PG	PG5602404F

D) PER NON AVER PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL 31/10/2006, TERMINE ULTIMO AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1, DEL D.D. 12/07/2006

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) GRUBER LOGISTICS SPA	ORA BZ	BZ2151453D
2) POLESE GIANFRANCO	TREVISO	TV2651999K

07A01617

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 gennaio 2007.

Revoca del decreto 29 dicembre 2005, relativo all'impegno assunto per il progetto Eureka E! 3244, presentato dalla Conceria Sud Express S.n.c.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca di seguito denominato MUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 27 del 28 dicembre 2005 con il quale è stato ammesso alle agevolazioni il progetto Eureka E! 3244 Newtann presentato dalla Conceria Sud Express S.n.c. ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, dal costo preventivato di euro 2.195.670,00, per un costo totale ammesso pari ad euro 1.550.016,00 (di cui per attività di ricerca industriale euro 931.020,00 e per attività di sviluppo precompetitivo euro 618.996,00);

Vista la nota del 9 giugno 2006 prot. n. 4371, con la quale la Conceria Sud Express S.n.c., ha comunicato la volontà di rinunciare al progetto Eureka E! 3244 Newtann;

Vista la presa d'atto del Comitato, nella seduta del 29 settembre 2006, della richiesta di rinuncia al finanziamento del progetto denominato Eureka E! 3244 Newtann da parte della proponente Conceria Sud Express di Scarano Michele C S.n.c.;

Ritenuta la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto dirigenziale n. 27 del 28 dicembre 2005, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca Eureka E! 3244 presentato dalla Conceria Sud Express S.n.c.;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la revoca dell'impegno assunto con decreto dirigenziale n. 27 del 28 dicembre 2005, per il progetto Eureka E! 3244 presentato dalla Conceria Sud Express S.n.c., per un importo complessivo pari a euro 1.550.016,00 di cui euro 931.020,00 per ricerca industriale ed euro 618.996,00 per lo sviluppo precompetitivo.

Roma, 31 gennaio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A01707

DECRETO 31 gennaio 2007.

Revoca del decreto 29 novembre 2001, relativo all'impegno assunto per il progetto Eureka EU 1888 Pidea/Lotto, presentato dalla Telital UNI:COM Centro ricerche telecomunicazioni S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca di seguito denominato MUR;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 232, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954 e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 1336 del 29 novembre 2001 con il quale è stato ammesso alle agevolazioni il progetto Eureka E! 1888 Pidea/Lotto presentato dalla Telital UNI.COM centro ricerche telecomunicazioni S.r.l. ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, per un costo totale ammesso pari a lire

2.083.700.000 (di cui per attività di ricerca industriale lire 612.000.000 e per attività di sviluppo precompetitivo lire 1.471.700);

Vista la nota del 9 febbraio 2006 prot. n. 4290, con la quale l'Istituto bancario Sanpaolo IMI Spa, propone la decadenza del provvedimento agevolativo per un importo pari ad euro 617.088,53 al progetto EU 1888 Pidea/Lotto;

Vista la presa d'atto del Comitato, nella seduta del 29 settembre 2006, della revoca del provvedimento di concessione del finanziamento del progetto EU 1888 Pidea/Lotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto dirigenziale del 29 novembre 2001, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca Eureka EU 1888 Pidea/Lotto presentato dalla Telital UNI.COM Centro ricerche telecomunicazioni S.r.l.

Decreta:

Articolo unico

È disposta la revoca dell'impegno assunto con decreto dirigenziale del 29 novembre 2001, per il progetto Eureka EU 1888 Pidea/Lotto presentato dalla Telital UNI:COM Centro ricerche telecomunicazioni S.r.l., per un costo totale ammesso pari a lire 2.083.700.000 (di cui per attività di ricerca industriale lire 612.000.000 e per attività di sviluppo precompetitivo lire 1.471.700), per un importo pari ad euro 617.088,53.

Roma, 31 gennaio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A01708

DECRETO 1º febbraio 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, previste dall'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di spesa pari a € 407.120,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 19 aprile 2006 ed in particolare il progetto per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca sezione aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di formazione di cui alla scheda allegata al presente decreto (allegato 1), presentato ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, è ammesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalita e condizioni ivi indicate.

Art. 2.

Condizioni generali

Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

Per i progetti che prevedono l'intervento MIUR nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento è stabilito come segue:

progetti che prevedono una durata fino a 24 mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in 10 anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre 24 mesi fino a 48 mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in 9 anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre 48 mesi fino a 60 mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento è fissato in 8 anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Con successiva comunicazione il Ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo

La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5, comma 20 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

Art. 3.

La relativa spesa di € 402.120,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di formazione, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 12910/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 12910/F del 18/12/2002 Comitato del 19/04/2006

• Progetto di Formazione

Titolo: PIERO: un modello di riferimento per l''inquadramento storico dei beni culturali.

Inizio: 01/10/2005

Durata Mesi: 14

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CM Sistemi Sud S.R.L.

COSENZA (CS)

• Costo Totale ammesso Euro 670.200,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• **Formazione**

Eleggibile lettera a)	€	670.200,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	670.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	60 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	0 %
Extra UE	50 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	402.120,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A01524

DECRETO 14 febbraio 2007.

Elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14, decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2993/Ric. del 30 novembre 2005, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Verificata la documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Visto il D.D. n. 718/Ric. del 14 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2006, concernente un primo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il D.D. n. 2240/Ric. del 30 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2006, concernente un secondo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il D.D. n. 2507/Ric. del 27 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2006, concernente un terzo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Vista la documentazione integrativa fornita dalle società di cui all'elenco allegato;

Visto l'esito dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro nelle sedute dell'11 gennaio 2007 e 24 gennaio 2007;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il quarto elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2005, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a euro 2.628.000,00, nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 14 febbraio 2007

Il dirigente: COBIS

ALLEGATO

ELENCO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1: PMI - AREE DEPRESSE - SOGGETTI BENEFICIARI

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM		RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI	05/05/2005	10.00.00.186	ZETA CONSULTING S.r.l.	Contratto	02266970603		206.500,00
					FROSINONE		
Depressa		21805		1	FR		
PMI	05/05/2005	10.00.00.405	LIBET S.r.l.	Contratto	03007940756		206.500,00
					BRINDISI		
Depressa		18533		1	BR		
PMI	05/05/2005	10.00.00.420	POLICARGO S.r.l.	Contratto	02152020604		206.500,00
					FERENTINO		
Depressa		20138		1	FR		
PMI	05/05/2005	10.00.00.936	ISAR S.n.c.	Contratto	04156041008		150.000,00
					ROMA		
Depressa		18016		1	RM		
PMI	05/05/2005	10.00.01.124	SOREP S.r.l.	Contratto	02060360746		206.500,00
					BRINDISI		
Depressa		22653		1	BR		
PMI	05/05/2005	10.00.01.217	ICAPLANTS S.r.l.	Contratto	01944030590		206.500,00
					LATINA		
Depressa		20334		1	LT		
PMI	05/05/2005	10.00.01.233	ELISEO S.r.l.	Contratto	01707580484		206.500,00
					SESTO FIORENTINO		
Depressa		19527		1	FI		
PMI	05/05/2005	10.00.01.342	I.L.S. S.r.l.	Contratto	03010530750		206.500,00
					BRINDISI		
Depressa		17922		1	BR		
PMI	05/05/2005	10.00.01.467	MECAL S.r.l.	Contratto	02191870605		206.500,00
					CECCANO		
Depressa		21276		1	FR		
PMI	05/05/2005	10.00.01.842	GM S.r.l.	Contratto	02497010658		206.500,00
					ANGRI		
Depressa		20992		1	SA		
PMI	05/05/2005	10.00.03.858	LA MARRA S.r.l. Unipersonale	Contratto	02001980602		206.500,00
					FERENTINO		
Depressa		21255		1	FR		
PMI	05/05/2005	10.00.04.202	CASA DI CURA TORTORELLA S.p.A.	Contratto	00741790653		206.500,00
					SALERNO		
Depressa		18510		1	SA		
PMI	05/05/2005	10.00.01.436	CARIND S.r.l.	Contratto	01676530601		206.500,00
					ARPINO		
Depressa		21088		1	FR		
					Totali (€)		2.628.000,00

07A01706

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2007.

Programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2007.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto e considerato il parere dell'8 febbraio 2007, espresso dalla commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Dispone quanto segue:

Art. 1.

Studi di settore previsti per la revisione

1.1 Nell'allegato 1 sono individuati gli studi di settore già in vigore, con i relativi codici di attività, che saranno sottoposti a revisione.

1.2 Gli studi di settore revisionati saranno applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2007.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 1, ultimo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario», prevede la programmazione degli studi di settore che saranno sottoposti a revisione.

Il citato art. 10-*bis*, comma 1, della legge n. 146 del 1998, dispone che gli studi di settore previsti dall'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, siano soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore degli stessi o dalla loro ultima revisione, sentito il parere della commissione degli esperti, di cui all'art. 10, comma 7, della legge n. 146/1998, al fine di mantenere, nel medio periodo, la loro rappresentatività rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale.

La programmazione degli studi di settore da revisionare è resa nota entro la fine di febbraio di ogni anno con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Nel provvedimento in questione sono individuati gli studi di settore ed i relativi codici di attività che saranno sottoposti a revisione e che daranno luogo a studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2007.

Detti studi sono stati selezionati in relazione all'anno della loro approvazione (studi approvati in anni meno recenti), nonché sulla base delle segnalazioni pervenute da parte delle associazioni di categoria e dalla commissione degli esperti.

Al termine delle elaborazioni potrebbero anche essere previsti, ove si ritenga opportuno nel corso dell'attività di revisione, accorpamenti tra studi o tra codici di attività.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore.

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-*bis*) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: istituzione degli studi di settore.

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (articoli 10 e 10-*bis*): disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE DA REVISIONARE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2007
E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ ECONOMICHE

STUDIO	ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECOFIN 2004)
SD39U	**(primo anno di applicazione 2003)**
	24.12.0 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti
	24.30.0 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
SD40U	**(primo anno di applicazione 2003)**
	31.10.1 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
	31.10.2 - Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici
	31.20.1 - Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
	31.20.2 - Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo
	31.30.0 - Fabbricazione di fili e cavi isolati
	31.40.0 - Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici
	31.61.0 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli
	31.62.1 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)
SD41U	**(primo anno di applicazione 2003)**
	30.01.0 - Fabbricazione di macchine per ufficio
	30.02.0 - Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica
	31.62.2 - Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31.0)
	32.10.0 - Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
	32.20.1 - Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmittenti radio televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati
	32.20.2 - Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici
	32.20.3 - Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisivi
	32.30.0 - Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi
	33.10.1 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
	33.20.1 - Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)
	33.20.2 - Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)
	33.20.3 - Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
	33.20.4 - Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione
	33.20.5 - Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)
	33.30.0 - Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione)
	33.50.0 - Fabbricazione di orologi

SD42U	(primo anno di applicazione 2003)
	33.40.3 - Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate
	33.40.4 - Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione
	33.40.5 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
	33.40.6 - Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici

SD43U	(primo anno di applicazione 2003)
	33.10.2 - Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
	33.10.4 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)

SD44U	(primo anno di applicazione 2003)
	34.30.0 - Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
	35.41.2 - Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
	35.42.2 - Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette

SD45U	(primo anno di applicazione 2003)
	15.86.0 - Lavorazione del tè e del caffè
	51.37.A - Commercio all'ingrosso di caffè

SD46U	(primo anno di applicazione 2003)
	24.11.0 - Fabbricazione di gas industriali
	24.13.0 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
	24.14.0 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
	24.15.0 - Fabbricazione di concimi e di composti azotati
	24.16.0 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
	24.17.0 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
	24.20.0 - Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
	24.41.0 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
	24.42.0 - Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
	24.61.0 - Fabbricazione di esplosivi
	24.62.0 - Fabbricazione di colle e gelatine
	24.64.0 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
	24.66.1 - Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali
	24.66.2 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
	24.66.3 - Trattamento chimico degli acidi grassi
	24.66.4 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e antigelo)
	24.66.5 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
	24.66.6 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
	24.70.0 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

SD49U	(primo anno di applicazione 2003)
	36.15.0 - Fabbricazione di materassi

SG41U	(primo anno di applicazione 2003)
	74.13.0 - Studi di mercato e sondaggi di opinione

SG90U **(primo anno di applicazione 2003)**

05.01.1 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
05.01.2 - Pesca in acque dolci e servizi connessi

SG91U **(primo anno di applicazione 2003)**

67.20.1 - Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
67.20.2 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

Per l'evoluzione dello studio SG91U è stato predisposto un apposito questionario, che è stato destinato anche ai soggetti classificati nelle attività economiche di seguito riportate:
67.13.2 - Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari
67.13.3 - Altre attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.

SG92U **(primo anno di applicazione 2003)**

74.12.C - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

SG93U **(primo anno di applicazione 2003)**

74.87.5 - Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa

SG94U **(primo anno di applicazione 2003)**

92.11.0 - Produzioni cinematografiche e di video
92.12.0 - Distribuzioni cinematografiche e di video
92.20.0 - Attività radiotelevisive

SG95U **(primo anno di applicazione 2003)**

93.04.1 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
93.04.2 - Stabilimenti idropinici ed idrotermali

SK26U **(primo anno di applicazione 2003)**

63.30.2 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

SK27U **(primo anno di applicazione 2003)**

72.10.0 - Consulenza per installazione di sistemi hardware
72.21.0 - Edizione di software
72.22.0 - Altre realizzazioni di software e consulenza software
72.30.0 - Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
72.60.0 - Altre attività connesse all'informatica

SK28U **(primo anno di applicazione 2003)**

92.31.B - Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo
92.31.C - Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione

SM41U **(primo anno di applicazione 2003)**

51.84.0 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
51.85.0 - Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio

SM80U **(primo anno di applicazione 2003)**

50.50.0 - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

SM82U	(primo anno di applicazione 2003)
	51.52.1 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
	51.52.2 - Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati

SM83U	(primo anno di applicazione 2003)
	51.55.0 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

SM84U	(primo anno di applicazione 2003)
	51.81.0 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili
	51.82.0 - Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
	51.83.0 - Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
	51.86.0 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
	51.87.0 - Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
	51.88.0 - Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori

SM85U	(primo anno di applicazione 2003)
	52.26.0 - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

SM86U	(primo anno di applicazione 2003)
	52.63.2 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

TD01U	(primo anno di applicazione 2004)
	15.52.0 - Produzione di gelati
	15.81.2 - Produzione di pasticceria fresca
	15.82.0 - Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
	15.84.0 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
	52.24.2 - Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria

TD02U	(primo anno di applicazione 2004)
	15.85.0 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

TD06U	(primo anno di applicazione 2004)
	17.54.6 - Fabbricazione di ricami

TD07A	(primo anno di applicazione 2004)
	17.71.0 - Fabbricazione di articoli di calzetteria

TD07B	(primo anno di applicazione 2004)
	17.72.0 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
	18.21.0 - Confezione di indumenti da lavoro
	18.22.A - Confezione di abbigliamento esterno
	18.22.B - Confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati a maglia
	18.23.A - Confezione di biancheria intima, corsetteria
	18.23.B - Confezione di maglieria intima
	18.24.2 - Confezione di abbigliamento o indumenti particolari
	18.24.3 - Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento
	18.24.A - Confezione di cappelli
	18.24.B - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
	18.24.C - Confezione di altri articoli e accessori lavorati a maglia

TD08U	(primo anno di applicazione 2004)
	19.30.1 - Fabbricazione di calzature non in gomma
	19.30.2 - Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
	19.30.3 - Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica

TD10B	(primo anno di applicazione 2004)
	17.40.1 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

TD12U	(primo anno di applicazione 2003)
	15.81.1 - Produzione di prodotti di panetteria
	52.24.1 - Commercio al dettaglio di pane

TD13U	(primo anno di applicazione 2006)
	17.30.0 - Finissaggio dei tessili

TD14U	(primo anno di applicazione 2005)
	17.11.0 - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
	17.12.1 - Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura
	17.12.2 - Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero
	17.13.1 - Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate
	17.13.2 - Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate
	17.14.0 - Preparazione e filatura di fibre tipo lino
	17.15.0 - Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali
	17.16.0 - Fabbricazione di filati cucirini
	17.17.0 - Preparazione e filatura di altre fibre tessili
	17.21.0 - Tessitura di filati tipo cotone
	17.22.0 - Tessitura di filati tipo lana cardata
	17.23.0 - Tessitura di filati tipo lana pettinata
	17.24.0 - Tessitura di filati tipo seta
	17.25.0 - Tessitura di altre materie tessili
	17.60.0 - Fabbricazione di tessuti a maglia

TD18U	(primo anno di applicazione 2004)
	26.21.0 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
	26.30.0 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
	26.40.0 - Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

TD34U	(primo anno di applicazione 2004)
	33.10.3 - Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)

TG39U	(primo anno di applicazione 2004)
	70.31.0 - Agenzie di mediazione immobiliare

TG44U	(primo anno di applicazione 2003)
	55.10.A - Alberghi e motel, con ristorante
	55.10.B - Alberghi e motel, senza ristorante
	55.23.4 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
	55.23.6 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero

TG61A	(primo anno di applicazione 2003)
	51.17.1 - Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
	51.17.2 - Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

TG61B (primo anno di applicazione 2003)

51.15.0 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

TG61C (primo anno di applicazione 2003)

51.16.0 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce

TG61D (primo anno di applicazione 2003)

51.18.1 - Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
51.18.2 - Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
51.18.3 - Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
51.18.4 - Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
51.19.0 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

TG61E (primo anno di applicazione 2003)

51.14.0 - Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio

TG61F (primo anno di applicazione 2003)

51.11.0 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

TG61G (primo anno di applicazione 2003)

51.12.0 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria

TG61H (primo anno di applicazione 2003)

51.13.0 - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

TG66U (primo anno di applicazione 2004)

72.10.0 - Consulenza per installazione di sistemi hardware
72.21.0 - Edizione di software
72.22.0 - Altre realizzazioni di software e consulenza software
72.30.0 - Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
72.40.0 - Attività delle banche di dati
72.50.0 - Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche
72.60.0 - Altre attività connesse all'informatica

TG67U (primo anno di applicazione 2004)

93.01.1 - Attività delle lavanderie industriali
93.01.2 - Servizi delle lavanderie a secco, tintorie

TG74U (primo anno di applicazione 2004)

74.81.1 - Studi fotografici
74.81.2 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

TM01U (primo anno di applicazione 2003)

52.11.2 - Supermercati
52.11.3 - Discount di alimentari
52.11.4 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
52.25.0 - Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
52.27.1 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
52.27.2 - Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
52.27.3 - Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
52.27.4 - Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari

TM02U **(primo anno di applicazione 2003)**

52.22.0 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

TM03A **(primo anno di applicazione 2004)**

52.62.1 - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
52.63.3 - Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande

TM03B **(primo anno di applicazione 2004)**

52.62.2 - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
52.63.4 - Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

TM03C **(primo anno di applicazione 2004)**

52.62.4 - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico
52.62.5 - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati
52.62.B - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
52.63.B - Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari

TM03D **(primo anno di applicazione 2004)**

52.62.3 - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

TM04U **(primo anno di applicazione 2004)**

52.31.0 - Farmacie

TM05U **(primo anno di applicazione 2003)**

52.42.1 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
52.42.2 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
52.42.3 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
52.42.5 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
52.43.1 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori
52.43.2 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

TM07U **(primo anno di applicazione 2004)**

52.41.2 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria

TM15A **(primo anno di applicazione 2004)**

52.48.3 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
52.73.0 - Riparazioni di orologi e di gioielli

TM27A **(primo anno di applicazione 2004)**

52.21.0 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura

TM27B **(primo anno di applicazione 2004)**

52.23.0 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

TM28U **(primo anno di applicazione 2004)**

52.41.1 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
52.48.C - Commercio al dettaglio di tappeti

TM40A **(primo anno di applicazione 2004)**

52.48.A - Commercio al dettaglio di fiori e piante

07A01712

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia di questa Università emanato con decreto rettorale n. 685 del 25 marzo 1996 e come successivamente integrato e modificato con decreto rettorale n. 231 del 19 febbraio 2004 e n. 1296 del 9 giugno 2006;

Viste le deliberazioni n. 166 del senato accademico del 5 luglio 2006 e n. 201 del consiglio di amministrazione del 7 luglio 2006 con cui è stata deliberata la modifica dell'art. 26 dello statuto di autonomia di questa Università al fine di sostituire, con riferimento al quarto settore in cui si articola la Scuola superiore ISUFI, la nuova denominazione «Patrimonio culturale: conoscenza e valorizzazione», in luogo della precedente «Beni culturali»;

Vista la nota dell'8 settembre 2006, prot. n. 26994 con la quale è stata comunicata al Ministero dell'istruzione e della ricerca la modifica di statuto così come risultante dai verbali del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 5 luglio 2006 e del 7 luglio 2006;

Vista la nota del 28 settembre 2006, prot. n. 3419 con cui il M.U.R. ha comunicato di non avere osservazioni da svolgere in merito alla modifica proposta da questa Università dell'art. 26 dello statuto di autonomia;

Vista altresì la nota del 15 settembre 2006, prot. n. 27628 con cui l'amministrazione ha invitato il consiglio degli studenti, la consulta del personale tecnico amministrativo ed il comitato pari opportunità a far pervenire il parere di cui all'art. 3, punto 3 dello statuto di Ateneo sulla modifica in oggetto;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio degli studenti nel corso della seduta del 29 settembre 2006, così come comunicato con nota del 10 ottobre 2006, prot. n. 30474;

Preso atto che il comitato pari opportunità e la consulta del personale tecnico amministrativo non hanno fatto pervenire il loro parere;

Considerato che è abbondantemente decorso il termine di venti giorni entro cui la consulta del personale tecnico-amministrativo deve esprimere il parere sulle modifiche di statuto ai sensi dell'art. 39, punto 2 dello statuto di Ateneo;

Ritenuto che per analogia a quanto previsto per la consulta del personale tecnico-amministrativo il termine di venti giorni entro cui esprimere parere debba applicarsi anche al comitato pari opportunità;

Ritenuto quindi, che il procedimento di modifica dello statuto di Ateneo si sia concluso e che possa procedersi alla emanazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della modifica;

Decreta:

1. Emanare la modifica dell'art. 26 dello statuto di autonomia di questa Università come evidenziata nel testo di seguito riportato:

«LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Scuola superiore ISUFI si articola in:

a) settori;

b) servizi tecnico-amministrativi che fanno capo al Coordinatore amministrativo della Scuola superiore ISUFI.

La Scuola superiore ISUFI si articola nei settori previsti con l'Accordo di programma tra MIUR Università del Salento e nel settore patrimonio culturale: conoscenza e valorizzazione in via di sperimentazione.

Attualmente i settori riguardano:

1. e-Business management;

2. Euromediterranean school of law and politics;

3. Nanoscience grid-computing;

4. Patrimonio culturale: conoscenza e valorizzazione.

Per ogni settore il senato accademico nomina un direttore di settore scelto fra i professori di prima fascia dell'Università del Salento, cui è affidata la responsabilità dello sviluppo e della gestione delle iniziative di ricerca e alta formazione del settore affidato.».

2. Inviare il presente decreto al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della modifica dell'art. 26 dello statuto di Ateneo di questo Ateneo.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nella prossima seduta del senato accademcio.

Lecce, 6 febbraio 2007

p. *Il rettore:* BLANCO

07A01649

CIRCOLARI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 15 febbraio 2007, n. **CNIPA/CR/52.**

Svolgimento delle «funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati», di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della amministrazione digitale».

Premessa.

L'art. 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito indicato «Codice»), prevede che «il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati».

I certificatori «qualificati» e i certificatori «accreditati» sono individuati sulla base di quanto stabilito dagli articoli 27 e 29 del codice.

Il CNIPA è preposto alla tenuta dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati ai fini dell'applicazione della disciplina in materia.

Con la circolare 6 settembre 2005, n. CNIPA/CR/48, il CNIPA ha provveduto a fornire indicazioni circa le modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori.

Con la presente circolare il CNIPA intende ora richiamare l'attenzione sui principi essenziali che regolano lo svolgimento della suddetta attività di vigilanza e di controllo e comunicare che sul proprio sito web è disponibile il documento «Linee guida per la vigilanza sui certificatori qualificati e accreditati», predisposto al fine di disciplinare l'attività stessa in base a criteri univoci, chiari e puntuali.

1. *Vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati.*

1.1. Le «funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati», di cui all'art. 31 del Codice citato nelle premesse, sono svolte dal CNIPA allo scopo di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco pubblico, nonché il perdurare degli stessi ai fini del mantenimento dell'iscrizione in detto elenco.

1.2. Nell'intento di garantire che l'attività di vigilanza sia improntata a criteri di trasparenza e imparzialità e consentirne l'efficace svolgimento, il CNIPA ha redatto il documento «Linee guida per la vigilanza sui certificatori qualificati e accreditati», pubblicandolo sul proprio sito web.

2. *Verifiche.*

2.1. Il CNIPA accerta il rispetto, da parte dei certificatori qualificati e accreditati, dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia anche tramite verifiche effettuate dal proprio personale presso le sedi dei certificatori.

2.2. Dette verifiche vengono disposte dal CNIPA d'ufficio, o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, e si svolgono con un preavviso minimo di due giorni lavorativi.

2.3. Il periodo massimo di tempo che intercorre fra una verifica e quella successiva è stabilito in diciotto mesi.

3. *Risultanze delle verifiche.*

3.1. Il CNIPA invia al certificatore il verbale con:tenente le risultanze dell'attività di vigilanza, debitamente sottoscritto con firma digitale, utilizzando la posta elettronica certificata.

3.2. Il certificatore restituisce il documento informatico ricevuto alla stessa casella di posta elettronica da cui il documento è pervenuto, dopo avervi fatto apporre la firma digitale dal proprio responsabile delle verifiche e delle ispezioni previsto dall'art. 33, comma 1, lettera 1., del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004.

3.3. Unitamente al documento di cui al precedente punto 3.1, il certificatore può inviare eventuali osservazioni in merito alla verifica, o alle risultanze di quest'ultima, anch'esse debitamente sottoscritte con firma digitale.

4. *Provvedimenti da adottare nei confronti dei certificatori inadempienti.*

4.1. Nell'ipotesi in cui, in esito allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo, emerga la mancata osservanza di uno o più obblighi posti a carico dei certificatori qualificati e accreditati, il CNIPA fissa un termine, esplicitato nel verbale previsto al punto 3.1, entro il quale sanare le inadempienze riscontrate. Qualora i certificatori entro il termine indicato non provvedano a uniformarsi a quanto prescritto, ma forniscano adeguate e motivate giustificazioni al riguardo, il CNIPA può concedere una proroga del termine in precedenza stabilito. Ove non venga fissato un ulteriore termine per adempiere, ovvero quest'ultimo decorra inutilmente, il CNIPA dispone, se si tratta di certificatori qualificati, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, e, se si tratta di certificatori accreditati, la cancellazione dall'elenco pubblico.

4.2. In presenza di inadempienze di gravità tale da compromettere la qualità e la sicurezza del servizio offerto, il CNIPA dispone il divieto immediato di prosecuzione dell'attività dei certificatori qualificati, e la rimozione dei suoi effetti, ovvero la cancellazione dall'elenco pubblico dei certificatori accreditati.

Roma, 15 febbraio 2007

Il presidente: ZOFFOLI

07A01760

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita detta Congrega del SS. Sacramento, in Cicciano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 febbraio 2007, viene estinta la Confraternita detta Congrega del SS. Sacramento, con sede in Cicciano (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A01685

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla chiesa di Nostra Signora della Provvidenza, in Sori

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 febbraio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla chiesa di Nostra Signora della Provvidenza, con sede in Sori (Genova), frazione Levà.

07A01686

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita di San Tomaso Apostolo, in Celle Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 febbraio 2007, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita di San Tomaso Apostolo, con sede in Celle Ligure (Savona), frazione Sanda.

07A01687

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita SS. Sacramento, in Fabriano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 febbraio 2007, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita «SS. Sacramento», con sede in Fabriano (Ancona), frazione Marischio.

07A01688

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita Madonna del Rosario, in Senorbì

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 febbraio 2007, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita «Madonna del Rosario», in Senorbì.

07A01689

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 febbraio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3119
Yen	156,27
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5792
Corona ceca	28,249
Corona danese	7,4552
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67310
Fiorino ungherese	252,59
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9070
Nuovo leu romeno	3,3755
Corona svedese	9,2701
Corona slovacca	34,276
Franco svizzero	1,6212
Corona islandese	88,16
Corona norvegese	8,0445
Kuna croata	7,3545
Rublo russo	34,4330
Nuova lira turca	1,8210
Dollaro australiano	1,6705
Dollaro canadese	1,5259
Yuan cinese	10,1575
Dollaro di Hong Kong	10,2506
Rupia indonesiana	11872,70
Won sudcoreano	1228,53
Ringgit malese	4,5825
Dollaro neozelandese	1,8854
Peso filippino	62,938
Dollaro di Singapore	2,0102
Baht tailandese	43,817
Rand sudafricano	9,4340

Cambi del giorno 19 febbraio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3132
Yen	157,01
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5792
Corona ceca	28,160
Corona danese	7,4554
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67510
Fiorino ungherese	251,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7047
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8968
Nuovo leu romeno	3,3740
Corona svedese	9,2425
Corona slovacca	34,250
Franco svizzero	1,6215
Corona islandese	87,48
Corona norvegese	8,0440
Kuna croata	7,3555

Rublo russo	34,4440
Nuova lira turca	1,8161
Dollaro australiano	1,6718
Dollaro canadese	1,5308
Yuan cinese	10,1676
Dollaro di Hong Kong	10,2598
Rupia indonesiana	11915,98
Won sudcoreano	1229,75
Ringgit malese	4,5870
Dollaro neozelandese	1,8753
Peso filippino	63,165
Dollaro di Singapore	2,0132
Baht tailandese	44,910
Rand sudafricano	9,3634

Cambi del giorno 20 febbraio 2007

Dollaro USA	1,3145
Yen	158,01
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5792
Corona ceca	28,125
Corona danese	7,4558
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67330
Fiorino ungherese	252,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7074
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8931
Nuovo leu romeno	3,3816
Corona svedese	9,2530
Corona slovacca	34,320
Franco svizzero	1,6256
Corona islandese	87,21
Corona norvegese	8,0415
Kuna croata	7,3515
Rublo russo	34,4560
Nuova lira turca	1,8178
Dollaro australiano	1,6709
Dollaro canadese	1,5323
Yuan cinese	10,1776
Dollaro di Hong Kong	10,2708
Rupia indonesiana	11912,66
Won sudcoreano	1233,59
Ringgit malese	4,5902
Dollaro neozelandese	1,8756
Peso filippino	63,122
Dollaro di Singapore	2,0154
Baht tailandese	43,840
Rand sudafricano	9,3639

Cambi del giorno 21 febbraio 2007

Dollaro USA	1,3145
Yen	158,91
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5792
Corona ceca	28,167
Corona danese	7,4555
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67260
Fiorino ungherese	251,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8862
Nuovo leu romeno	3,3815
Corona svedese	9,3099
Corona slovacca	34,286
Franco svizzero	1,6267
Corona islandese	87,52
Corona norvegese	8,0625
Kuna croata	7,3467
Rublo russo	34,4410
Nuova lira turca	1,8185
Dollaro australiano	1,6640
Dollaro canadese	1,5349
Yuan cinese	10,1776
Dollaro di Hong Kong	10,2709
Rupia indonesiana	11921,20
Won sudcoreano	1233,72
Ringgit malese	4,5922
Dollaro neozelandese	1,8642
Peso filippino	63,162
Dollaro di Singapore	2,0164
Baht tailandese	44,470
Rand sudafricano	9,3640

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A01877-07A01878-07A01879-07A01880

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Con decreto ministeriale 85/traV del 12 febbraio 2007 sono state emanate disposizioni riguardanti i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento.

07A01691

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Canestén»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 11 del 29 gennaio 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CANESTÉN, 1% 30 g - dalla Spagna con numero di autorizzazione 52.626.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: «1% Crema» tubo da 30 g.

Codice IP: 037204017 (in base 10) 13HD1K (in base 32).

Forma farmaceutica: crema per uso cutaneo.

Composizione: ogni tubo da 30 g contiene:

principio attivo: Clotrimazolo 0,3 g;

eccipienti: Sorbitano Monostearato, polisorbato 60, cetilpalmitato (spermaceti), alcool cetilstearilico, ottildodecanolo, alcool benzilico, acqua depurata.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine:

Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa e C. - via Per Origgio, 112 - Caronno Pertusella;

Mipharm S.p.a. via B. Quaranta 12 - 20141 (Milano).

Indicazioni terapeutiche: micosi della pelle e delle pieghe cutanee, come pitiriasi versicolare, candidosi cutanea, tinea pedis o piede d'atleta, tinea corporis.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «1% Crema» tubo da 30 g.

Codice IP: 037204017.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «1% Crema» tubo da 30 g.

Codice IP: 037204017.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01534

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virgan»

Estratto determinazione n. 382 del 9 febbraio 2007

Medicinale: VIRGAN.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thèa 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont Ferrand Cedex 2 - Francia.

Confezione:

0,15% gel oftalmico 1 tubo LDPE/AL/HDPE da 5 g;

A.I.C. n. 037145012/M (in base 10) 13FLFN (in base 32).

Forma farmaceutica: gel oftalmico.

Composizione: 1 g di gel contiene:

principio attivo: 1,5 mg di ganciclovir;

eccipienti: carbomer (carbopol 974P), sorbitolo, idrossido di sodio (regolatore di pH), benzalconio cloruro, acqua depurata.

Produzione controllo finale e rilascio dei lotti: Farmila Thea Farmaceutici S.p.a., via Enrico Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle cheratiti acute superficiali da Herpes Simplex.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

0,15% gel oftalmico 1 tubo LDPE/AL/HDPE da 5 g;

A.I.C. n. 037145012/M (in base 10) 13FLFN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01592

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ezetrol»

Estratto determinazione n. 387 del 9 febbraio 2007

Medicinale: EZETROL.

Titolare A.I.C.: Msd sp Limited Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN119BU - Regno Unito.

Confezioni:

10 mg compresse 7 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016018/M (in base 10) 12C3WL (in base 32).

10 mg compresse 10 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016020/M (in base 10) 12C3WN (in base 32).

10 mg compresse 14 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016032/M (in base 10) 12C3X0 (in base 32).

10 mg compresse 20 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016259/M (in base 10) 12C443 (in base 32).

10 mg compresse 28 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016044/M (in base 10) 12C3XD (in base 32).

10 mg compresse 30 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016057/M (in base 10) 12C3XT (in base 32).

10 mg compresse 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016069/M (in base 10) 12C3Y5 (in base 32).

10 mg compresse 98 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016071/M (in base 10) 12C3Y7 (in base 32).

10 mg compresse 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016083/M (in base 10) 12C3YM (in base 32).

10 mg compresse 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016095/M (in base 10) 12C3YZ (in base 32).

10 mg compresse 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016107/M (in base 10) 12C3ZC (in base 32).

10 mg compresse 10 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016119/M (in base 10) 12C3ZR (in base 32).

10 mg compresse 14 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016121/M (in base 10) 12C3ZT (in base 32).

10 mg compresse 20 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016261/M (in base 10) 12C445 (in base 32).

10 mg compresse 28 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016133/M (in base 10) 12C405 (in base 32).

10 mg compresse 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016145/M (in base 10) 12C40K (in base 32).

10 mg compresse 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016158/M (in base 10) 12C40Y (in base 32).

10 mg compresse 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016160/M (in base 10) 12C410 (in base 32).

10 mg compresse 100 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016172/M (in base 10) 12C41D (in base 32).

10 mg compresse 300 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016184/M (in base 10) 12C41S (in base 32).

10 mg compresse 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016196/M (in base 10) 12C424 (in base 32).

10 mg compresse 100 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016208/M (in base 10) 12C42J (in base 32).

10 mg compresse 300 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016210/M (in base 10) 12C42L (in base 32).

10 mg compresse 90 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016222/M (in base 10) 12C42Y (in base 32).

10 mg compresse 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016234/M (in base 10) 12C43B (in base 32).

10 mg compresse 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036016246/M (in base 10) 12C43Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe;

eccipienti: croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone (K29-32), sodio laurilsolfato.

Produzione:

Schering - Plough Products Pridco Industrial Park State Road 183, 00771 Las Piedras Puerto Rico;

Merck & Co. Inc. 770 Sumneytown Pike West Point PA, 19486-0004, USA;

Schering - Plough (Singapore) Pte Ltd 70 Tuas West Drive Singapore 638414.

Confezionamento:

Merck Sharp & Dohme Cramlington Regno Unito;

Cardinal Health Bolton Lancastershire Regno Unito;

Cardinal Health Corby Northamptonshire Regno unito.

Rilascio dei lotti: Sp Labo N.V. Heist-op-den-Berg Belgio.

Indicazioni terapeutiche:

Ipercolesterolemia primaria: «Ezetrol» somministrato con un inibitore del HMG-CoA reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non familiare) che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole.

La monoterapia con «Ezetrol» è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non-familiare) per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate;

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote): «Ezetrol» somministrato con una statina, è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. Il paziente può essere sottoposto anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'aferesi delle LDL);

Sitosterolemia familiare omozigote (Fitosterolemia): «Ezetrol» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.

Gli studi per dimostrare l'efficacia di «Ezetrol» nella prevenzione delle complicazioni dell'arterosclerosi non sono stati ancora completati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

10 mg compresse 7 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016018/M (in base 10) 12C3WL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 10 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016020/M (in base 10) 12C3WN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 14 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016032/M (in base 10) 12C3X0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 20 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016259/M (in base 10) 12C443 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 28 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016044/M (in base 10) 12C3XD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 30 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016057/M (in base 10) 12C3XT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016069/M (in base 10) 12C3Y5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 1998 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016071/M (in base 10) 12C3Y7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016083/M (in base 10) 12C3YM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016095/M (in base 10) 12C3YZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016107/M (in base 10) 12C3ZC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 10 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016119/M (in base 10) 12C3ZR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 14 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016121/M (in base 10) 12C3ZT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 20 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016261/M (in base 10) 12C445 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 28 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016133/M (in base 10) 12C405 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016145/M (in base 10) 12C40K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016158/M (in base 10) 12C40Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 1998 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016160/M (in base 10) 12C410 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 100 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016172/M (in base 10) 12C41D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 300 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016184/M (in base 10) 12C41S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016196/M (in base 10) 12C424 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016208/M (in base 10) 12C42J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016210/M (in base 10) 12C42L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 90 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016222/M (in base 10) 12C42Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016234/M (in base 10) 12C43B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg compresse 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036016246/M (in base 10) 12C43Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01593

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gabapentin Merck Generics».

Estratto provvedimento UPC/II/2871 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: GABAPENTIN MERCK GENERICS.

Confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Acone HDPE.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0479/001-003/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un tappo in polietilene a bassa densità (LDPE) in alternativa a quello di polietilene attualmente autorizzato relativamente alle confezioni in flacone HDPE.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01533

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lamotrigina EG».

Estratto provvedimento UPC/II/2872 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: LAMOTRIGINA EG.

Confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0417/001-005/II/017.

Tipo di modifica: modifica del ciclo di presentazione dello PSUR.

Modifica apportata: modifica della presentazione del ciclo del Periodic Safety Update Report basato sulla data comune di rinnovo del 25 ottobre 2009: il primo Periodic Safety Update Report verrà presentato dopo 5 anni, gli altri ad intervalli di 3 anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01532

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Muse».

Estratto provvedimento UPC/II/2873 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: MUSE.

Confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Meda A.B.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0272/001-004/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche del principio attivo in conformità alla Farmacopea europea.

Aggiornamento dell'European Drug Master File delle officine Chinoin pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd (Ungheria) e Spolana As (Repubblica Ceca). Ulteriori modifiche minori.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01531

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Revaxis».

Estratto provvedimento UPC/II/2874 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: REVAXIS.

Confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0193/001/II/017.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: inserimento di una di sub-cultura tra la fase di Master seed lot e la fase di working seed lot.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01530

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Maxipril».

Estratto provvedimento UPC/II/2883 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: MAXIPRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035448012/M - 50 compresse in blister PCV/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035448024/M - 24 compresse in blister PCV/AL da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0197/001-002/W002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3.

Le condizioni di rimborsabilità e prezzo restano quelle in vigore.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01527

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Calcio Folinato Ebewe».

Estratto provvedimento UPC/II/2885 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: CALCIO FOLINATO EBEWE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034786018/M - 10 mg/ml 5 fiale in vetro da 3 ml;

A.I.C. n. 034786020/M - 10 mg/ml 5 fiale in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 034786032/M - 10 mg/ml 5 fiale in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 034786044/M - 10 mg/ml 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 034786057/M - 10 mg/ml 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 034786069/M - 10 mg/ml 1 flaconcino in vetro da 35 ml;

A.I.C. n. 034786071/M - 10 mg/ml 1 flaconcino in vetro da 80 ml.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0212/001-002/II/013, NL/H/0212/001-002/W02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8, 5.2, 6.1, 6.4, 6.5 e 6.6.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01529

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pylorid».

Estratto provvedimento UPC/II/2884 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: PYLORID.

Confezioni:

A.I.C. n. 031986019/M - 4 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 031986021/M - 28 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 031986033/M - 56 compresse 400 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0108/001/II/010, UK/H/0108/001/W09.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8 e 4.9.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01528

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, gia assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, con determinazione del segretario generale n. 37 del 7 febbraio 2007.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Oristano, verranno deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Indirizzo
13 OR	Cappello Gianna Maria	via V. Veneto n. 55 - Oristano

07A01684

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-045) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00